



REPUBBLICA ITALIANA

64/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Paola BRIGUORI Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60482** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n. 209 del 25.10.2022;

promosso da:

- **Società Agricola Sanna e Demontis S.S.**, p.i. 02390650907, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Terralba (SS), alla località Prunaiola Case Sparse s.n.c.,

- **SANNA Natascia**, c.f.: SNNNSC83R62F979L, nata a Nuoro, il 22 ottobre 1983, residente a Bitti (NU), alla Via Canonico Respano, n. 3,

- **DEMONTIS Diego**, c.f.: DMNDGI82S25G203B, nato a Ozieri (SS),

	il 25 novembre 1982, residente in Terralba (SS), alla Località Prunaiola Case	
	Sparsa s.n.c.,	
	tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, c.f.:	
	LCCFGS62R26H501H, che dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni	
	e notificazioni ai seguenti indirizzi p.e.c.:	
	fabiogiuseppe@ordineavvocatiroma.org e fax 06.69304782 ed	
	elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Bormida, n.	
	1,	
	- Appellanti -	
	<u>contro</u>	
	- Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Sardegna;	
	- Procura generale della Corte dei conti.	
	- Appellate -	
	VISTO l’atto d’appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza dell’11 marzo 2026, svolta con l’assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Alessia Spirito, data per letta la relazione del relatore,	
	Cons. Giuseppina Mignemi, l’Avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, per gli	
	appellanti, e il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Chiara Vetro;	
	FATTO	
	1. Con atto del 25 marzo 2021, la Procura presso la Corte dei conti –	
	Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna citava in giudizio la Società	
	Agricola Sanna e Demontis s.s., Sanna Natascia, legale rappresentante della	
	società, e Demontis Diego, altro socio della ridetta società agricola, per	
	2	

	vederli condannare al risarcimento del danno di euro 105.791,95 (di cui euro	
	54.428,00, ricevuti in data 28 settembre 2011, a titolo di anticipo ed euro	
	54.428,00, ricevuti in data 5 agosto 2013, a titolo di saldo finale), oltre	
	rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, causato all'A.R.G.E.A.	
	per l'illecita percezione di contributi pubblici relativi al Programma di	
	Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 121, richiesti con la domanda n.	
	94759004636 (prot. A.R.G.E.A. n. 4040 del 29 giugno 2009).	
	In particolare, con nota pervenuta il 31.5.2019, la Procura della Repubblica	
	presso il Tribunale di Nuoro, in applicazione dell'art. 129 disp. att. c.p.p.,	
	informava la Procura erariale della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti,	
	tra gli altri, di Sanna Natascia, per l'imputazione dei reati di cui all'art. 110	
	c.p. e 640-bis c.p., perché, in concorso con Ruiu Nando - socio unico e legale	
	rappresentante della Paker s.r.l. -, con artifici e raggiri consistiti	
	nell'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, inducendo in	
	errore l'A.R.G.E.A., procurava alla Società Agricola Sanna e Demontis s.s.,	
	di cui era socia e legale rappresentante, un ingiusto profitto consistito	
	nell'ottenimento dei ridetti contributi per l'agricoltura.	
	Secondo la Procura erariale, le indagini della Guardia di finanza avevano	
	evidenziato che il finanziamento in discussione era stato ottenuto mediante la	
	produzione di titoli di spesa e altri documenti fittizi, prodotti allo scopo di	
	dimostrare costi non effettivamente sostenuti.	
	In particolare, il riferimento era a sette fatture, esattamente elencate nell'atto	
	di citazione, aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di recinzioni	
	perimetrali, cancelli, riattamento strada interpoderale e pavimentazione	
	paddock, per un importo totale di euro 200.100,00.	

	Secondo la Procura, i documenti risultavano emessi e quietanzati dalla Paker	
	s.r.l., legalmente rappresentata da Nando Ruiiu, avente come oggetto sociale	
	demolizioni e sterri, costruzioni e ricostruzioni di edifici civili, industriali,	
	artigianali e monumentali, completi di impianti e di opere connesse ed	
	accessorie.	
	Detti documenti erano corredati dalle relative dichiarazioni liberatorie	
	controfirmate da Sanna Natascia e risultavano pagati con bonifici a favore	
	della Paker s.r.l., a valere su un conto intestato al socio Diego Demontis.	
	Peraltro, era risultato che la Paker s.r.l. non avesse strutture operative, né	
	personale, né i mezzi e le attrezzature meccaniche indispensabili per lo	
	svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale.	
	Le fatture erano caratterizzate da estrema genericità, attesa la mancanza di	
	precisi riferimenti ai terreni su cui le prestazioni erano state eseguite e alla	
	durata dei lavori.	
	Inoltre, non erano stati rinvenuti contratti o documenti - anche amministrativi	
	- afferenti ai lavori stessi, né i documenti di trasporto attestanti la destinazione	
	dei materiali necessari per la realizzazione degli interventi.	
	Le fatture del 2011, inoltre, non risultavano essere state annotate in	
	contabilità, né nel registro IVA acquisti.	
	Ancora, l’Organo requirente evidenziava che, dagli accertamenti compiuti in	
	ordine ai rapporti finanziari tra i soggetti coinvolti, era emerso un versamento,	
	tramite assegni, da parte della Paker s.r.l., in favore del Demontis, della	
	somma complessiva di euro 13.400,00, che, secondo la prospettazione	
	attore, costituiva una restituzione connessa alle operazioni di cui alle fatture	
	in contestazione.	
	4	

	La società beneficiaria, quindi, ai fini della liquidazione del contributo, in	
	concorso con altri individui non soggetti alla giurisdizione contabile, aveva	
	artatamente precostituito e utilizzato un apparato documentale rappresentato	
	da fatture e dichiarazioni liberatorie non corrispondenti a prestazioni e	
	forniture ricevute, che soltanto attraverso la complessa attività investigativa	
	dei militari operanti era stato possibile portare alla luce.	
	Secondo la prospettazione attorea, l'illecito era riferibile, a titolo doloso, con	
	vincolo di solidarietà, alla Società Agricola Sanna e Demontis s.s., a Sanna	
	Natascia, socia e legale rappresentante della società, nonché a Demontis	
	Diego, che aveva agito in nome e per conto della rappresentante legale.	
	2. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna,	
	con la sentenza n. 209 del 2022, ripercorsi analiticamente i fatti di causa,	
	riteneva, anzitutto, sussistente l'occultamento doloso del danno e, pertanto,	
	rigettava l'eccezione di prescrizione.	
	Rigettava, altresì, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la violazione	
	degli art. 163, c. 3, n. 5 e 164, c. 4, c.p.c., considerato che l'atto introduttivo,	
	in ordine al <i>petitum</i> e alla <i>causa petendi</i> , non presentava carenze	
	contenutistiche tali da comprometterne l'attitudine ad instaurare il pieno	
	contraddittorio.	
	Inoltre, riteneva insussistente la violazione dell'art. 86, c. 2, lett. f), c.g.c.,	
	secondo cui l'atto di citazione deve contenere <i>“l'indicazione degli elementi</i>	
	<i>di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in</i>	
	<i>comunicazione”</i> , poiché, nel caso, la Procura aveva <i>“non solo correttamente</i>	
	<i>riportato l'indice delle fonti di prova prodotte, ma [aveva] specificato nello</i>	
	<i>stesso che parte della documentazione probatoria era versata nel fascicolo</i>	
	5	

	<i>processuale mediante supporti DVD.” (sentenza, pag. 16).</i>	
	Secondo il giudice territoriale, le modalità di produzione dei documenti adottate dalla Procura erariale non erano atte a determinare l’eccepita nullità dell’atto di citazione, né la sua inammissibilità e neppure l’inutilizzabilità della prova, sia perché si trattava di sanzioni non previste dal codice di giustizia contabile, sia perché, comunque, risultava possibile cogliere la relazione esistente tra i documenti contenuti nel DVD ed i fatti oggetto di contestazione.	
	Nel merito, accoglieva la domanda della Procura, ritenendo che vi fosse stato un sostanziale sviamento dal programma originariamente previsto, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi in funzione dei quali era stato assegnato ed erogato il finanziamento pubblico, a nulla rilevando che i lavori e le attività fossero stati regolarmente eseguiti.	
	Il bando di gara prevedeva, infatti, che le spese ammissibili a contributo erano quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e dovevano corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture o, ove ciò non fosse possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.	
	I lavori in economia erano ammissibili solo ove la prestazione volontaria fosse svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare nell’ambito della propria azienda, previa dichiarazione del beneficiario (art. 11).	
	Inoltre, secondo il bando, l’aver reso false dichiarazioni comportava l’esclusione dal sostegno e il recupero degli importi già corrisposti (art. 16).	
	Tanto premesso, la Sezione territoriale evidenziava come, in applicazione del criterio del “ <i>più probabile che non</i> ”, il corredo probatorio fosse atto a	
	6	

	dimostrare che le transazioni finanziarie, in entrata e in uscita, connesse agli	
	investimenti per i quali l'impresa agricola aveva percepito il contributo	
	costituivano flussi di denaro nulli, poiché intese a rappresentare fittiziamente	
	la sopportazione di costi per l'esecuzione degli interventi previsti, avendovi,	
	invece, provveduto in proprio e in economia.	
	Secondo il primo giudice, anche il riversamento, da parte del Demontis alla	
	Paker s.r.l., della somma di euro 13.400,00, lungi dall'essere dimostrato che	
	costituisse la restituzione di una somma corrisposta a garanzia della buona	
	esecuzione delle opere commissionate, doveva collocarsi nell'ambito del più	
	complesso quadro di scambio di titoli di spesa e quietanze, a fronte di	
	prestazioni inesistenti.	
	Precisava, altresì, la Sezione che <i>“in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la</i>	
	<i>realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la</i>	
	<i>percezione di pubblici benefici a fronte di spese giustificate da fatture false,</i>	
	<i>attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove</i>	
	<i>il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione dell'iniziativa</i>	
	<i>prevista. In tali casi, infatti, l'erogazione deve intendersi indebitamente</i>	
	<i>corrisposta, a nulla rilevando la realizzazione del progetto. Proprio in quanto</i>	
	<i><contributo>, l'erogazione pubblica presuppone, infatti, la realtà ed</i>	
	<i>effettività del costo al quale si riferisce, tanto che, se l'onere non è stato</i>	
	<i>effettivamente sopportato dal richiedente, viene meno la ragione stessa della</i>	
	<i>provvidenza.”</i> (sentenza, pag. 22).	
	I convenuti dovevano ritenersi responsabili del pregiudizio arrecato al	
	pubblico erario, corrispondente all'intero aiuto percepito, poiché la falsa	
	dichiarazione di spese non realmente sostenute determina il venir meno del	

	diritto del percettore alla misura di sostegno e, quindi, comporta l'obbligo di	
	restituzione integrale di quanto ottenuto.	
	Tale pregiudizio era da ricondurre causalmente alle dichiarazioni e alle	
	produzioni dei convenuti, effettuate nella piena consapevolezza della	
	divergenza tra la situazione di fatto e quella rappresentata all'Ente	
	finanziatore.	
	Pertanto, la condotta dei convenuti era da qualificarsi come dolosa, in quanto	
	volontariamente e scientemente finalizzata alla produzione ed esibizione di	
	titoli di spesa e quietanze rivelatisi soggettivamente e oggettivamente non	
	rispondenti al vero.	
	In considerazione della connotazione dolosa della condotta, la Sezione	
	territoriale aveva anche rigettato la domanda inerente all'esercizio del potere	
	riduttivo.	
	La Sezione, quindi, condannava Sanna Natascia, in proprio e quale legale	
	rappresentante della Società agricola Sanna e Demontis s.s. e Demontis	
	Diego, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore del pubblico	
	erario e segnatamente della A.R.G.E.A., la somma di euro 105.791,95, oltre	
	rivalutazione monetaria e interessi legali; condannava, altresì, i convenuti al	
	pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, liquidate in euro	
	221,78.	
	3. Avverso detta sentenza, con un unico atto, proponevano appello la	
	Società agricola Sanna e Demontis s.s., Sanna Natascia e Demontis Diego,	
	che, con il primo motivo, censuravano la pronuncia per non avere accolto	
	l'eccezione di prescrizione, ritenendo sussistente l'occultamento doloso del	
	danno.	
	8	

	Secondo la prospettazione degli appellanti, il presente giudizio sarebbe basato	
	interamente sulle vicende della Paker s.r.l., fallita in data 6 luglio 2014.	
	Orbene, considerato che, nei procedimenti fallimentari, è parte processuale	
	anche il P.M., il quale aveva proceduto a trasmettere alla Procura penale	
	competente la notizia di reato a carico del legale rappresentante della società	
	e che, conseguentemente, nel medesimo periodo, veniva aperto il	
	procedimento penale 4141/2014 a carico del Ruiu per truffa aggravata nel	
	conseguimento di erogazioni pubbliche, si sarebbe concretizzato, già a	
	quell’epoca, il disvelamento del danno, non potendo interferire con l’inizio	
	del decorso del termine prescrizione eventuali disfunzioni o ritardi di	
	comunicazione.	
	Con il secondo motivo, gli appellanti lamentavano il rigetto dell’eccezione di	
	<i>“nullità dell’atto di citazione per la mancata indicazione dei mezzi di prova</i>	
	<i>offerti e violazione del disposto di cui all’art. 163, 3^ comma punto n. 5 e 164,</i>	
	<i>4^ comma c.p.c.”.</i>	
	Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l’incertezza del <i>petitum</i>	
	e della <i>causa petendi</i> , in ragione dell’ampiezza delle argomentazioni	
	difensive. Sulla base di questa motivazione, pertanto, la nullità dell’atto di	
	citazione per genericità si sarebbe potuta dichiarare solo ove i convenuti non	
	si fossero difesi.	
	Invece, secondo la prospettazione degli appellanti, la nullità dell’atto	
	introduttivo deriverebbe indefettibilmente dalla tecnica, adottata dalla	
	Procura, di rimando ad altri atti, non essendo ammissibile la narrativa <i>“per</i>	
	<i>relationem”.</i>	
	Inoltre, gli appellanti evidenziavano come la documentazione probatoria	
	9	

	constasse di oltre mille pagine e ciò avrebbe reso “impraticabile” la difesa,	
	pure in considerazione del fatto che “la Procura [avrebbe] depositato tutta	
	questa documentazione al fine di creare un “clima suggestivo” e, dall’altro,	
	di rendere difficoltosa la difesa in giudizio “seppellendo” lo scrivente sotto	
	una quantità ingiustificata di documenti di cui riferiti agli odierni concludenti	
	risultano solo circa 40 pagine.”.	
	Con il terzo motivo, gli appellanti deducevano la “Violazione e falsa	
	applicazione del disposto di cui all’art. 2697 e art. 2729 c.c. con riferimento	
	all’art. 115 e 116 c.p.c. - Vizio della sentenza per erronea valutazione del	
	complessivo quadro probatorio anche con riferimento all’art. 95 comma 3	
	del Codice di Giustizia contabile”, contestando l’erronea valutazione delle	
	risultanze probatorie offerte dalle parti, nonché il mancato rispetto del riparto	
	dell’onere probatorio.	
	Infatti, la sentenza impugnata aveva ritenuto integralmente assolto l’onere	
	della prova, con il riferimento operato dalla Procura erariale agli esiti del	
	rapporto della Guardia di finanza, cui non può essere attribuito decisivo rango	
	probatorio.	
	Inoltre, i convenuti avrebbero offerto dirimente prova contraria, dimostrando	
	come ciascuna delle sette fatture contestate sarebbe stata saldata mediante	
	mezzi di pagamento tracciati e quietanzata, nonché la corrispondenza tra le	
	somme ricevute dalla Paker s.r.l. e le spese dalla stessa effettuate per	
	l’acquisto, nel periodo di riferimento, dei materiali necessari per procedere	
	all’esecuzione dei lavori in discussione.	
	Di contro, non vi sarebbe prova della falsità ideologica dei ridetti documenti.	
	Con riferimento alla somma di euro 13.400,00, corrisposta dalla Paker s.r.l. a	
	10	

	Diego Demontis, la Procura non avrebbe dimostrato la natura illecita del versamento, che, invece, troverebbe spiegazione nella restituzione del deposito cauzionale versato dalla Paker s.r.l. a Demontis a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, così come indicato nella causale.	
	Secondo gli appellanti, la dimostrazione della estraneità dell'operazione al finanziamento deriverebbe dalla circostanza che la restituzione del predetto deposito cauzionale era avvenuta prima che la società agricola beneficiaria avesse la certezza della definitiva ammissibilità dell'intera spesa sostenuta e, dunque, del progetto finanziato.	
	Con il quarto motivo, gli appellanti ribadivano l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o, anche, della colpa grave, in considerazione della positiva valutazione della documentazione prodotta ai fini del contributo da parte degli organi amministrativi deputati al controllo, nonché della esatta realizzazione delle opere.	
	A tal proposito, evidenziavano come i convenuti si fossero avvalsi della collaborazione di un tecnico, che avrebbe curato interamente l'attività istruttoria e di gestione relativa alla domanda di finanziamento.	
	Inoltre, tutta la documentazione presentata sarebbe veritiera e risulterebbero realizzate tutte le opere oggetto del finanziamento con riguardo alla costruzione di recinzioni e cancelli; riattamento di una strada; pavimentazione paddock; nonché l'acquisto di una trattrice.	
	Ove, peraltro, non vi sarebbe stata alcuna contestazione relativa all'acquisto del ridetto macchinario, presente presso la sede aziendale.	
	Ribadivano, gli appellanti, che l'A.R.G.E.A., in data 21 febbraio 2013, aveva ultimato l'attività istruttoria relativa alla domanda di pagamento del saldo	
	11	

	finale, concludendo il procedimento afferente al controllo amministrativo con	
	esito positivo, come attestato dall'istruttore incaricato, alle pagine 5 e 8 del	
	verbale depositato in atti (doc. 24 del fascicolo di primo grado).	
	In data 9 aprile 2013, il medesimo funzionario aveva redatto la prevista	
	scheda di visita <i>in situ</i> , dando atto di aver eseguito un primo accesso presso	
	l'azienda in data 12 febbraio 2012, al fine di verificare l'effettiva	
	realizzazione delle attività, precisando, altresì, di aver effettuato un'ulteriore	
	visita in data 19 febbraio 2013, alla presenza dei beneficiari Sanna Natascia	
	e Demontis Diego e del collaboratore, direttore dei lavori, concludendo che	
	gli interventi proposti rispettavano il requisito di fattibilità, erano conformi	
	agli obiettivi del programma e della misura interessata ed erano stati assolti	
	gli obblighi delle azioni informative e pubblicitarie.	
	Inoltre, il 28 marzo 2013, un funzionario incaricato dall'A.G.E.A. aveva	
	effettuato un controllo di secondo livello, redigendo la prevista relazione, in	
	esecuzione degli obblighi di cui agli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento UE n.	
	65/2011, concludendo per la rispondenza delle spese oggetto di	
	finanziamento e per l'effettiva realizzazione delle opere.	
	Gli appellanti, infine, riportavano, a sostegno delle proprie tesi, lo stralcio	
	della testimonianza dell'unico dipendente della Paker s.r.l., che	
	smentirebbero la prospettazione della Procura, condivisa dal giudice di primo	
	grado.	
	Non sarebbe configurabile, pertanto, alcuna ipotesi di sviamento di risorse	
	pubbliche, a fronte della riscontrata esecuzione delle attività previste	
	dall'iniziativa progettuale.	
	Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “ <i>Vogliono Codeste Ecc.me</i>	
	12	

	<i>Sezioni Centrali d’Appello in accoglimento dei su estesi motivi ed in totale</i>	
	<i>riforma della sentenza n. 209 / 2022 resa dalla Sezione Giurisdizionale della</i>	
	<i>Corte dei Conti Regione Sardegna oggi impugnata:</i>	
	<i>nel merito</i>	
	<i>accertare e dichiarare la mancata prova circa la rilevanza dei fatti contestati</i>	
	<i>e la conseguente non configurabilità del danno erariale ed in ogni caso</i>	
	<i>l’assenza di ogni e qualsiasi profilo di responsabilità degli odierni appellanti</i>	
	<i>rispetto ai fatti di causa, con integrale assoluzione degli stessi;</i>	
	<i>in via meramente subordinata,</i>	
	<i>nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento anche parziale di</i>	
	<i>responsabilità ridurre il danno totale rispetto a quanto determinato dalla</i>	
	<i>sentenza di primo grado avuto particolare riguardo alla realizzazione delle</i>	
	<i>opere finanziate anche facendo ampio ricorso al potere riduttivo.”.</i>	
	4. La Procura generale depositava le proprie conclusioni, ribadendo	
	l’infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di nullità dell’atto di citazione	
	e ritenendo, nel merito, compiutamente accertata la responsabilità dolosa	
	degli appellanti.	
	Riteneva correttamente quantificato il danno e si esprimeva negativamente	
	per la riduzione della condanna.	
	Concludeva per il rigetto dell’appello, con condanna alle spese del grado di	
	giudizio.	
	5. All’udienza dell’11 marzo 2026, le parti ribadivano le argomentazioni	
	di cui agli atti ed insistevano nelle rispettive conclusioni.	
	La Procura generale precisava che la pronuncia penale assolutoria resa, ai	
	sensi dell’art. 530, c. 2, c.p.p., nei confronti di Sanna e depositata in udienza,	
	13	

	non inciderebbe sul presente giudizio in ragione della tipologia di	
	assoluzione. A tal proposito, richiamava le sentenze n. 49 del 2025 della	
	Sezione di Appello Sicilia, n. 228 e n. 243 del 2025 della Seconda Sezione	
	d’Appello, la sentenza n. 16 del 2021 delle Sezioni riunite della Corte dei	
	conti e la sentenza n. 1515 del 2016 delle Sezioni unite della Cassazione.	
	La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il primo motivo di appello è infondato.	
	L’art. 1, c. 1, lett. a), n. 6, della legge 7 gennaio del 2026, n. 1, dispone che,	
	al comma 2 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, “ <i>dopo le parole:</i>	
	<i>«fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento</i>	
	<i>in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del</i>	
	<i>danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le</i>	
	<i>seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di</i>	
	<i>comunicazione»”.</i>	
	Sicché, dopo la novella normativa, l’art. 1, c. 2, della l. n. 20 del 1994 dispone	
	che “ <i>Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque</i>	
	<i>anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,</i>	
	<i>indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti</i>	
	<i>sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso</i>	
	<i>del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di</i>	
	<i>comunicazione, dalla data della sua scoperta.”.</i>	
	A norma dell’art. 6 della legge 7.1.2026, n. 1, poi, “ <i>1. Le disposizioni di cui</i>	
	<i>all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi</i>	
	<i>pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata</i>	
	14	

in vigore della presente legge. (...)”.

Pertanto, anche al caso in discussione, in ordine alla prescrizione, si applica la disposizione così come modificata dalla novella legislativa (Sez. I App., sent. n. 58 del 2026).

La modifica relativa al *dies a quo* della prescrizione, in assenza di occultamento doloso, si pone in continuità con la giurisprudenza del giudice erariale (Sez. I App., sent. n. 12 del 2026; Sez. III App., sent. n. 177 del 2025), peraltro formatasi sulla scorta di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, con riguardo alle ipotesi di danno non immediatamente evidente, che, muovendo dal disposto dell’art. 2935 c.c., secondo cui «*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*», ha ripetutamente affermato che, ove il danno non sia manifesto ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge «*dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato*» (Cass., ord. n. 13092/2025).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 576 del 2008) hanno, peraltro, specificato che il criterio della oggettiva percepibilità non si traduce nella rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, ma deve essere ancorato a due parametri obiettivi, l’uno interno e l’altro esterno al soggetto: da un lato, infatti, rileva l’ordinaria diligenza del danneggiato; mentre, dall’altro, va considerato il livello di conoscenze scientifiche dell’epoca.

Anche la costante giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il richiamato

	art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c.,	
	ritenendo che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il	
	compimento della condotta illecita, ma occorre che si realizzi un evento	
	dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte	
	della amministrazione danneggiata (Sez. III App., sent. n. 54 del 2025).	
	Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce,	
	quindi, il <i>dies a quo</i> della prescrizione.	
	Solo nel momento in cui si manifesta all'esterno, infatti, il danno diviene	
	obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è	
	configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del	
	diritto, nel farlo valere (Sez. I App, sent. n. 12 del 2026; Sez. II App., sent. n.	
	132/2019; Sez. III App., sent. n. 20/2020).	
	Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la	
	condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel	
	momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza	
	l' <i>eventus damni</i> - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico -	
	e si abilita il Requirente all'esercizio dell' <i>actio damni</i> .	
	Nel delineato quadro ricostruttivo, la disposizione della novella, secondo la	
	quale la prescrizione decorre dal fatto illecito « <i>indipendentemente dal</i>	
	<i>momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a</i>	
	<i>conoscenza del danno</i> », è da riferirsi alle ipotesi in cui l'illecito erariale non	
	sia immediatamente conoscibile.	
	Per tali casi, i descritti principi giurisprudenziali hanno ora trovato	
	consolidamento nella nuova norma, che ha recepito il criterio della	
	conoscibilità oggettiva dell'illecito, da parte del soggetto danneggiato o della	
	16	

	Procura, ai fini dell’esordio della prescrizione (Sez. III App., sent. n. 42 del 2026).	
	Tale criterio conosce l’eccezione dell’“occultamento doloso” del danno, che impedisce l’esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l’ordinaria diligenza, e che richiede l’esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.	
	In particolare, l’art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l’art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, ove il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, prevedono, in modo espresso, nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizione finché il creditore non abbia scoperto il dolo; mentre, nel secondo caso, un diverso <i>incipit</i> della decorrenza del termine prescrizione, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App., sent. n. 328 del 2023).	
	Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell’ipotesi di “occultamento doloso”.	
	In tali evenienze, integranti - di norma, ma non necessariamente - condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023 e sent. n. 114 del 2020).	
	È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un’ulteriore condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.	
	Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la	
	17	

	causazione stessa del fatto dannoso, deve, tuttavia, includere atti	
	specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora <i>in fieri</i> oppure	
	a nascondere un danno ormai prodotto.	
	L'occultamento, quindi, è qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto all'attività	
	di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un <i>quid pluris</i> , che si	
	aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell'illecito (Sez. I App.,	
	sent. n. 471 del 2023; Sez. II App., sent. n. 354 del 2023).	
	In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo	
	l'orientamento della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che	
	l'occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento	
	omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo	
	stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App.,	
	sent. n. 471 del 2023).	
	Anche con riferimento all'occultamento doloso del danno erariale, ricorrendo	
	il quale, la prescrizione decorre dal giorno della "scoperta" del nocumento, la	
	novella - specificando che esso ricorre quando venga « <i>realizzato con una</i>	
	<i>condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione</i> » - ha	
	sostanzialmente confermato la prevalente giurisprudenza contabile (Sez. III	
	App., sent. n. 177 del 2025; Sez. III App., sent. n. 144 del 2025; Sez. II App.,	
	sent. n. 44/2022), secondo cui l'occultamento doloso si sostanzia in una	
	condotta tesa a celare il fatto dannoso - <i>in fieri</i> o già causato - richiedendo un	
	<i>quid pluris</i> commissivo.	
	Ove, invece, ricorra un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi,	
	ai fini della sussistenza dell'occultamento doloso rileva anche la condotta	
	omissiva del debitore/dipendente pubblico, tesa a celare il fatto	
	18	

	pregiudizievole.	
	La novella non esclude che gli obblighi di comunicazione possano derivare,	
	oltre che dalla legge, dai principi generali sul rapporto di lavoro pubblico e	
	sull'azione amministrativa, tra cui quello di collaborazione e buona fede (art.	
	1, c. 2- <i>bis</i> , della legge n. 241/1990; artt. 1337, 1366, 1375 c.c.).	
	Tanto premesso in linea generale, nel caso in discussione, come si	
	specificherà nell'esame del merito, la condotta foriera di danno, costituita	
	dalla percezione di contributi non spettanti, si è realizzata mediante	
	produzione di documentazione di spesa non veritiera, nonché attraverso un	
	complesso meccanismo truffaldino di retrocessione delle somme	
	fittiziamente corrisposte dall'impresa agricola all'impresa appaltatrice dei	
	lavori, che si realizzava per lo più in contanti o mediante documenti di spesa	
	con causali false; attività tutte intese non solo ad ottenere il finanziamento,	
	ma anche a celare il documento.	
	Sicché, alla condotta foriera di danno consistente nella illecita percezione del	
	finanziamento, si sono affiancate condotte intese, oltre che ad ottenere le	
	somme, anche a celare l'illegittimità della corresponsione delle stesse.	
	Sussistendo condotte attive di occultamento doloso, la prescrizione decorre	
	dal momento della scoperta del danno.	
	Nel caso, detta scoperta può farsi risalire al momento in cui la Guardia di	
	finanza ha compendiato gli esiti dell'indagine nella comunicazione della	
	notizia di reato, di cui alla nota prot. 82737 del 26.5.2017, inviata alla Procura	
	penale e, successivamente, alla Procura erariale.	
	Solo da tale momento, infatti, tutte le circostanze rilevanti per il presente	
	giudizio sono state compiutamente disvelate, pure nella attitudine lesiva	
	19	

	dell'erario.	
	Al fine del ridetto disvelamento, non può valorizzarsi, come prospettato dagli	
	appellanti, né la dichiarazione di fallimento della Paker s.r.l., del 16 luglio	
	2014, né l'apertura del procedimento penale 4141/2014 a carico del legale	
	rappresentante e unico socio della citata società, atteso che non vi è prova che,	
	a quel tempo, fosse chiaramente individuato il ruolo degli attuali appellanti, i	
	soli soggetti alla giurisdizione di questa Corte.	
	2. Pure il secondo motivo è infondato.	
	Va, anzitutto, premesso che la normativa di riferimento con riguardo ai casi	
	di nullità dell'atto di citazione, nel processo amministrativo-contabile, è	
	esaustivamente dettata agli articoli 86 e 87 del codice di giustizia contabile e	
	non si rinviene nelle disposizioni del codice di procedura civile, che, pure se	
	analoghe, non sono direttamente applicabili.	
	Per quanto qui di rilievo, l'art. 86, comma 6, c.g.c., prevede la nullità della	
	citazione se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al c. 2, lett.	
	c), del medesimo articolo e, cioè, <i>“l'individuazione e la quantificazione del</i>	
	<i>danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione”</i> , ovvero se manca	
	l'esposizione dei fatti di cui all'art. 86, c. 2, lett. e).	
	L'art. 86, c. 2, lett. e), richiamata, dispone che l'atto di citazione deve	
	contenere <i>“l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti</i>	
	<i>e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative</i>	
	<i>conclusioni”</i> .	
	L'atto di citazione è lo strumento processuale che, per assolvere alla duplice	
	funzione di <i>vocatio in ius</i> e di <i>editio actionis</i> , deve contenere gli elementi	
	necessari per consentire alla parte convenuta di spiegare compiutamente le	
	20	

	proprie difese e al giudice di pervenire alla richiesta pronuncia.	
	In coerenza con tale premessa, in ordine alla individuazione e quantificazione	
	del danno, nonché all’indicazione dei criteri per la sua determinazione, la	
	giurisprudenza ha chiarito che, se risultano chiaramente esposti i fatti in	
	conseguenza dei quali viene ravvisata la sussistenza del danno erariale e sono,	
	altresì, indicati i titoli sui quali è fondata la domanda di risarcimento, l’omessa	
	specificazione delle singole responsabilità o quote o voci di danno non	
	assurge a vizio di nullità (Sez. I App., sent. 187 del 2025; Sez. II App., sent.	
	n. 467 del 2022).	
	Per altro verso, in ordine alla esposizione dei fatti, la nullità della citazione	
	per indeterminatezza del <i>petitum</i> e/o della <i>causa petendi</i> è ravvisabile solo	
	qualora, nell’atto introduttivo del giudizio, manchino del tutto le conclusioni	
	in ordine all’oggetto della domanda oppure quando i fatti rappresentati siano	
	talmente contraddittori o carenti, da non consentire di dedurne, secondo il	
	libero apprezzamento del giudice, l’elemento della domanda attrice richiesto	
	dalla legge, posto che l’identificazione dell’oggetto della pretesa e delle	
	ragioni della stessa postula una valutazione sull’insieme delle indicazioni di	
	fatto e di diritto e sulla loro idoneità a porre immediatamente il soggetto	
	chiamato in giudizio nella condizione di apprestare adeguate difese (Sez. III	
	App., sent. n. 188 del 2025).	
	Più in particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. II App.,	
	sent. n. 26 del 2025), non incorre nella sanzione di nullità, ai sensi dell'art. 86,	
	c. 6, c.g.c., per genericità degli elementi in fatto e dei motivi in diritto su cui	
	si fonda l’addebito, l’atto di citazione in cui vengano operati alcuni rinvii alle	
	informative depositate dagli organi di polizia giudiziaria delegati,	
	21	

	allorquando risulti comunque individuato il <i>petitum</i> e la <i>causa petendi</i> del	
	giudizio (Sez. I App., sent. 183 del 2025; Sez. I App., sent. n. 143 del 2021).	
	In definitiva, un’eventuale carenza dell’esposizione dei fatti può rinvenirsi	
	solo nei casi in cui l’oggetto della domanda risulti assolutamente incerto,	
	tanto da far ritenere che il convenuto non sia stato messo in grado di difendersi	
	adeguatamente nel merito, non ricorrendo, tale ipotesi, nel caso in cui gli	
	elementi di prova allegati alla citazione medesima siano riportati o,	
	comunque, menzionati <i>per relationem</i> . (Sez. II App., sent. n. 156 del 2025).	
	Tanto, anche in considerazione del principio di sinteticità, di cui all’art. 5	
	c.g.c., valevole anche per gli atti del Pubblico ministero (Sez. II App., sent. n.	
	156 del 2025).	
	Nel caso di specie, pure operando alcuni rinvii alle informative depositate	
	dalla Guardia di finanza, la Procura ha puntualmente individuato il <i>petitum</i> e	
	la <i>causa petendi</i> del giudizio e ha riportato tutti gli elementi di prova nella	
	citazione o, comunque, li ha menzionati <i>per relationem</i> , con riferimento ai	
	documenti allegati alla citazione medesima.	
	L’atto di citazione, quindi, risulta sufficientemente specifico e completo,	
	presentando, in piena conformità al dettato dell’art. 86 c.g.c., una esaustiva	
	esposizione dei fatti, della qualità nella quale gli stessi sono stati compiuti e	
	degli elementi costituenti la ragione della domanda, con le relative	
	conclusioni e, inoltre, la precisa individuazione e quantificazione del danno,	
	con l’indicazione del criterio utilizzato per determinarne la quantificazione	
	(Sez. II App., sent. n. 156 del 2025).	
	D’altro canto, la circostanza che la copiosa produzione probatoria fosse	
	riferita anche a fattispecie analoghe relative a soggetti non convenuti in	
	22	

	questo giudizio risulta ragionevole e funzionale all’esigenza della Procura di	
	rappresentare e comprovare il contesto in cui si sono verificati i fatti oggetto	
	del presente processo.	
	Pienamente condivisibile risulta, poi, la considerazione espressa dal giudice	
	di prime cure, secondo cui la dettagliata articolazione delle difese comprova	
	l’infondatezza della censura di genericità dell’atto di citazione.	
	Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, <i>“l’articolata</i>	
	<i>difesa e le complete argomentazioni formulate dalla parte consentono di</i>	
	<i>ritenere che il convenuto sia stato pienamente posto in grado di esercitare il</i>	
	<i>proprio diritto di difesa in ordine alle prospettazioni attoree (Corte conti, Sez.</i>	
	<i>III App., n. 72/2019) e ciò, per l’evidente chiarezza del petitum e della causa</i>	
	<i>petendi, tanto da aver consentito alla difesa controdeduzioni complete,</i>	
	<i>puntuali e articolate (...).”</i> (Sez. II App., sent. n. 26 del 2025; in termini, Sez.	
	II App., sent. n. 32 del 2026; Sez. II App., sent. n. 156 del 2025).	
	Considerato, quindi, che l’atto di citazione risulta sufficientemente completo,	
	l’eccezione di nullità deve essere respinta.	
	3. Anche il terzo motivo, con cui gli appellanti censuravano l’erronea	
	valutazione delle risultanze probatorie, è infondato.	
	Va, anzitutto, chiarito, in termini generali, che, con riguardo al giudizio	
	erariale, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 28/QM/2015 del	
	18.6.2015, hanno affermato che ogni tentativo di applicazione analogica di	
	principi processual-penalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte	
	dei conti si porrebbe in palese contrasto con la precisa opzione del legislatore,	
	che ha inteso ricondurre la disciplina del giudizio di responsabilità	
	nell’ambito del processo civile, in ragione della natura dell’oggetto della	
	23	

	cognizione.	
	La responsabilità amministrativa, diversamente da quella penale, infatti, si	
	inserisce nell’archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente	
	funzione risarcitoria - recuperatoria (CEDU, sent. del 13.05.2014, Rigolio <i>vs</i>	
	Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch’essa	
	patrimoniale, e che, comunque, non partecipano del carattere afflittivo della	
	libertà personale.	
	La differente natura dei valori che vengono in rilievo nei due giudizi - libertà,	
	nel giudizio penale e patrimonio, nel giudizio amministrativo - segna	
	l’essenziale distinzione tra i due processi, connotati da una diversa regola	
	probatoria.	
	Nel processo penale, vige la regola della prova “ <i>oltre il ragionevole dubbio</i> ”;	
	mentre, nel processo civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza	
	o “ <i>del più probabile che non</i> ”; valutazione che si fonda sugli elementi di	
	convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va	
	verificata sulla base dei relativi elementi di conferma (Sez. II App., sent. n.	
	28 del 2026 e sent. n. 4 del 2026).	
	Peraltro, l’estensione analogica di principi e disposizioni afferenti il processo	
	penale, che concernono, in ultima analisi, la tutela processuale della libertà	
	personale, per integrare la disciplina del processo contabile di responsabilità	
	che ha, al pari del processo civile, quale unico oggetto sul quale si riflettono	
	gli effetti della decisione giudiziaria, il patrimonio del soggetto convenuto,	
	comporta un’operazione ermeneutica che si pone anche in contrasto col	
	precetto dell’art. 3 della Costituzione, poiché determinerebbe l’estensione di	
	una medesima disciplina a due situazioni - tutela del patrimonio e tutela della	
	24	

	libertà personale - sostanzialmente differenti (Corte dei Conti, Sez. I d’App.,	
	sent. n. 74 del 16.2.2018; sent. n. 141 del 20.6.2019).	
	Il giudice, nell’ambito del giudizio di responsabilità, può, quindi, porre a	
	fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi	
	innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero	
	innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti	
	provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o	
	amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in	
	altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie	
	stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo	
	assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le	
	stesse o altre parti), non sussistendo, nell’ordinamento processuale vigente,	
	una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; così	
	come confermato, per il giudizio di responsabilità, dall’art. 94, c. 4, c.g.c.	
	Rileva, in tale ambito, pure la valorizzazione delle c.d. “presunzioni	
	semplici”, ex art. 2729 c.c., secondo cui, il giudice, secondo il suo prudente	
	apprezzamento, può ammettere presunzioni gravi, precise e concordanti, nei	
	casi in cui la legge non esclude la prova testimoniale (Sez. I App., sent. n. 168	
	del 2025).	
	Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che “ <i>la prova per</i>	
	<i>presunzioni, ossia la dimostrazione della esistenza e del modo di essere di un</i>	
	<i>fatto ignoto attraverso la inferenza probatoria tratta da elementi di fatto</i>	
	<i>gravi precisi e concordanti è una prova pienamente ammessa</i>	
	<i>dall’ordinamento.</i>	
	<i>Quali prove critiche, il canone di valutazione delle presunzioni semplici</i>	
	25	

consiste nell'esame complessivo di tutti gli indizi, alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché di per sé equivoci (Cass. n. 5787 del 2014), in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del 'più probabile che non' (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella indicata dal giudice (Cass. n. 22898 del 2012).” (Sez. App. Sicilia, sent. n. 65 del 2015).

In base a dette prove, il giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt. 94 e 95 c.g.c., fornendone adeguata motivazione che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie.

In ordine, poi, alla distribuzione dell'onere della prova, nel vigente sistema della responsabilità amministrativa, l'art. 94 c.g.c. dispone che “*Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d'ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessaria la decisione.*”.

Vale, quindi, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il

	fondamento e chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è	
	modificato o estinto, deve provare i fatti su cui si fonda l’eccezione (Sez. III	
	App., sent. n. 49 del 2026).	
	Il ridetto principio, peraltro, trova mitigazione nel principio della “ <i>vicinanza</i>	
	<i>o prossimità della prova</i> ” (Sez. II App., sent. n. 4 del 2026), che pure trova	
	fondamento nell’art. 94, c. 1, c.g.c. (Sez. App. Sicilia, sent. n. 4 del 2026), in	
	base al quale la prova di un determinato fatto va posta a carico di chi, per	
	posizione, ne ha la disponibilità o la più agevole possibilità di dimostrazione	
	(Sez. I App., sent. n. 142 del 2025).	
	Tale principio, consolidatosi a livello giurisprudenziale (<i>ex plurimis</i> ,	
	Cassazione civile, Sez. I, 8 luglio 2021, n.19566; per la giurisprudenza	
	contabile, Sez. III App. n. 175/2020), è stato ormai positivizzato nel	
	richiamato art. 94, c. 1, c.g.c., che lo considera una preconditione logica	
	negativa per il ricorso ai poteri istruttori del giudice (Sez. App. Sicilia, sent.	
	n. 59 del 2024).	
	Il criterio di distribuzione dell’onere probatorio basato sul principio della	
	“vicinanza della prova”, quindi, prevede che l’onere della prova debba essere	
	ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità, per l’una o l’altra parte	
	processuale, di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di	
	azione; per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più	
	vicino il fatto da provare (<i>id est</i> , nei rapporti che implicano l’uso di danaro	
	pubblico con vincolo di scopo e rendicontazione della spesa nel rispetto dei	
	principi fondamentali di contabilità, i percettori di finanziamenti pubblici)	
	(Sez. III App., sent. n. 100 del 2025).	
	Il principio di prossimità della prova, che costituisce una deroga al generale	
	27	

	regime della ripartizione di detto onere previsto all’art. 2697 c.c., risponde	
	all’impossibilità dell’acquisizione simmetrica della prova, nelle ipotesi	
	relative a forme di responsabilità - contabile, ma anche amministrativa -che	
	implichino il maneggio di danaro pubblico; di talché, spetta alla Procura	
	regionale fornire la dimostrazione che il convenuto ha beneficiato di	
	contributi pubblici con vincolo di scopo, restando, invece, a carico del	
	percettore, che ha chiesto e ottenuto il contributo, l’onere di dimostrare che	
	l’impiego delle somme è avvenuto conformemente alla legge e alle finalità	
	del contributo erogato, così come rinvenienti dal bando, essendo, detto	
	percettore, il soggetto che ha, sin dall’origine, la disponibilità degli elementi	
	probatori (scontrini e fatture) che occorrono alla dimostrazione dei fatti.	
	In una tale prospettiva, ove la legittimità della percezione di contributi	
	pubblici sia connessa alla esatta rendicontazione della spesa, tramite la	
	produzione di idonea documentazione di spesa, atta a dimostrare che le	
	somme sono state utilizzate con le modalità e per le finalità contemplate dal	
	bando, grava sul percettore delle pubbliche risorse l’onere di provare non solo	
	l’an della spesa sostenuta, ma anche il <i>quomodo</i> della stessa, al fine di	
	consentirne la valutazione di rispondenza alle finalità connesse al bando, in	
	applicazione degli ordinari canoni di rendicontazione che presidiano	
	l’impiego delle risorse pubbliche, in termini di coerenza con i fini che ne	
	hanno indotto la disponibilità.	
	Invero, il vincolo di scopo dell’erogazione del contributo richiede ai	
	percettori di dimostrare la pertinenza di ciascuna spesa al fine pubblico per il	
	quale è stato concesso il finanziamento, mediante documentazione adeguata.	
	Tanto premesso in linea generale, nel caso in discussione, il compendio	
	28	

	probatorio, in applicazione del criterio del “ <i>più probabile che non</i> ”, risulta	
	ampiamente sufficiente a dimostrare la responsabilità dei convenuti, come	
	ritenuto dal giudice di primo grado, che ha fatto buon uso dei principi in	
	materia di prova presuntiva, applicando una nozione di gravità, di precisione	
	e di concordanza degli indizi, secondo cui, per la configurazione di una	
	presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto	
	rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame	
	di necessità assoluta ed esclusiva; essendo, invece, sufficiente che, dal	
	fatto noto, sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un	
	giudizio di probabilità basato sull’« <i>id quod plerumque accidit</i> » (Sez. II App.,	
	sent. n. 4 del 2026; Cass. n. 27164 del 2021, n. 21403 del 2020).	
	Come opportunamente chiarito dalla Sezione territoriale, risulta, infatti,	
	comprovato che il contributo non è stato utilizzato per il fine di cui al bando;	
	ove, peraltro, la presentazione di documentazione falsa a giustificazione della	
	spesa prevista dal bando ha come conseguenza la revoca dell’intero	
	contributo, ivi compresa la parte relativa all’acquisto del mezzo, che gli	
	appellanti assumono essere stato rinvenuto in azienda.	
	Rilevano, in tale prospettiva, gli indizi gravi, precisi e concordanti, atti a	
	comprovare la falsità delle fatture prodotte, evidenziati compiutamente dalla	
	Procura e dal giudice territoriale.	
	In particolare, a fronte del consistente valore complessivo dei lavori (oltre	
	duecentomila euro), con un contributo pubblico di oltre centomila euro, non	
	risulta stipulato con la “Paker s.r.l.” alcun contratto di appalto per la	
	realizzazione delle opere. Inoltre, non sono stati rinvenuti o, comunque,	
	prodotti documenti - anche amministrativi - afferenti ai lavori stessi, né	

	documenti di trasporto attestanti la destinazione dei materiali necessari per la	
	realizzazione degli interventi.	
	Inoltre, la “Paker s.r.l.”, costituita nel giugno 2011 e cessata nel 2012, era una	
	società priva di personale, organizzazione, macchinari e struttura; pertanto,	
	assolutamente inidonea alla realizzazione delle opere di cui al bando.	
	Nonostante risultassero pertinenti buste paga dal luglio 2011 al febbraio 2012,	
	l’unico impiegato ha dichiarato di avere lavorato per la società, in regime di	
	<i>part time</i> , per soli tre mesi e di essersi, poi, licenziato, perché non pagato.	
	Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, l’impiegato ha solo	
	genericamente affermato di essere stato accompagnato, una volta, su un	
	cantiere in località Ozieri, dove alcuni operai lavoravano a una recinzione e,	
	poi, di essersi recato su alcuni cantieri, senza ulteriori specificazioni che	
	consentano, con ragionevole probabilità, di affermare che lo stesso abbia	
	effettivamente seguito i lavori relativi alla società agricola appellante,	
	realizzati nell’agro di Torralba, Cheremule, Cossoine, località “Prunaiola”	
	(Progetto dell’11 maggio 2009, allegato D – Piano di sviluppo aziendale e	
	<i>business plan</i> , in atti), che, peraltro, pure se siti nelle vicinanze, non fanno	
	parte del distretto amministrativo di Ozieri.	
	Oltre agli elementi innanzi evidenziati, rileva, certamente, anche il contesto -	
	significativo, più che suggestivo - opportunamente evidenziato nelle note	
	della Guardia di finanza e rappresentato dalla Procura.	
	In particolare, a fronte del materiale probatorio prodotto dagli appellanti,	
	inteso a dimostrare la veridicità delle fatture, rileva la genericità delle stesse,	
	che non consente di ricondurle, inequivocabilmente, ad acquisti e lavori	
	pertinenti al caso in discussione, anche e soprattutto in considerazione del	
	30	

	fatto che la Paker s.r.l., nel medesimo periodo, per lavori analoghi	
	asseritamente effettuati per numerose altre aziende locali, effettuava acquisti	
	di materiale riconducibile a dette attività solo per il 12% del fatturato	
	complessivo.	
	Il che rende estremamente plausibile che la Paker s.r.l. abbia marginalmente	
	effettuato alcuni lavori, forse pure per l'azienda ora convenuta, ma abbia poi	
	emesso fatture per importi grandemente superiori rispetto a quelli spettanti	
	per le prestazioni rese o anche fatture per importi inesistenti, con l'obiettivo	
	di consentire ai clienti di percepire i contributi pubblici per importi	
	notevolmente superiori a quanto necessario per effettuare i lavori.	
	Quanto, poi, alla somma di euro 13.400,00, corrisposta dalla Paker s.r.l. al	
	Demontis, non è credibile la tesi sostenuta dagli appellanti, secondo cui detta	
	somma costituirebbe la restituzione di un deposito cauzionale a garanzia della	
	corretta esecuzione dei lavori.	
	In proposito, va osservato che, normalmente, la ditta appaltatrice non versa	
	alcun deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere	
	commissionate, considerato che, ove le opere non siano state esattamente	
	eseguite, la differenza di valore ben potrà essere trattenuta dal saldo che deve	
	l'appaltante. In ogni caso, né risulta stipulato un accordo specifico sul punto	
	tra la società agricola appaltante e la Paker, né tantomeno è stata prodotta	
	prova della dazione di tale somma con specificazione del titolo; dazione che	
	avrebbe dovuto, fisiologicamente, precedere la restituzione.	
	In assenza dei descritti elementi, il passaggio di somme dalla Paker al	
	Demontis trova più verosimile spiegazione proprio <i>“nell’ambito del</i>	
	<i>richiamato e ben più complesso quadro di scambio di titoli di spesa e</i>	

	<i>quietanze a fronte di prestazioni che le indagini hanno accertato inesistenti”</i>	
	(pag. 21 della sentenza impugnata), già compiutamente delineato dalla	
	Guardia di finanza e dalla Procura erariale, e comprovato pure dalle	
	ingiustificate, innumerevoli operazioni in contanti, cui era adusa la Paker.	
	In buona sostanza, quindi, il giudice di prime cure ha compiutamente valutato	
	l'intero compendio probatorio, giungendo a conclusioni perfettamente	
	condivisibili in ordine alla falsità delle fatture relative all'acquisto di materiali	
	e all'esecuzione dei lavori di cui al contributo.	
	Riguardo al quarto motivo, con il quale gli appellanti ribadivano	
	l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o, anche, della colpa grave,	
	va rilevato che la produzione di documentazione non veritiera attestante la	
	spesa e la consapevole partecipazione attiva al meccanismo fraudolento di	
	retrocessione delle somme connotano di dolosità la condotta degli appellanti.	
	La positiva valutazione della documentazione prodotta ai fini della	
	liquidazione del contributo da parte degli organi amministrativi deputati al	
	controllo, nonché della esatta realizzazione delle opere, non escludono affatto	
	che il contributo sia stato indebitamente percepito.	
	Nel caso, infatti, per un verso, la circostanza che i controlli non abbiano	
	rilevato irregolarità dimostra solo il buon esito del doloso occultamento del	
	danno, che si è disvelato solo a seguito della capillare indagine della Guardia	
	di finanza.	
	Per altro verso, l'illiceità della percezione del finanziamento qui non deriva	
	dalla mancata realizzazione delle opere, ma dalla circostanza che dette opere	
	sono state effettuate con una spesa nettamente inferiore a quella falsamente	
	dichiarata e rappresentata dalla documentazione prodotta dall'azienda	
	32	

	percipiente, laddove, peraltro, dalla presentazione di falsa documentazione	
	attestante la spesa consegue la decadenza dall'intero contributo, che, pertanto,	
	è complessivamente configurabile come danno erariale.	
	Le descritte condotte, infatti, sono tali da rendere il finanziamento, nella sua	
	interezza, privo di giustificazione causale, in quanto non idoneo a realizzare	
	le finalità di interesse generale per le quali è stato erogato, ovvero perché	
	sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore finanziario e	
	merito economico (Sez. II App., sent. n. 28 del 2026).	
	Proprio la peculiare connotazione del caso in discussione rende, poi,	
	palesamente irrilevante la circostanza che i convenuti si fossero avvalsi della	
	collaborazione di un tecnico, che avrebbe curato interamente l'attività	
	istruttoria e di gestione relativa alla domanda di finanziamento, considerato	
	che l'attività di fatturazione e di retrocessione delle somme (effettuata in	
	favore del Demontis personalmente) risulta direttamente riconducibile agli	
	stessi.	
	Infine, in ordine alla quantificazione del danno, è inconferente che non vi sia	
	stata alcuna contestazione relativa all'acquisto del ridetto macchinario,	
	rinvenuto presso la sede aziendale, attesa la ridetta non spettanza dell'intero	
	contributo.	
	Nel caso, come già evidenziato, è assolutamente configurabile lo sviamento	
	di risorse pubbliche, poiché è dimostrato che dette risorse non sono state,	
	come era doveroso, interamente utilizzate per finanziare le opere per le quali	
	erano state corrisposte, ma i lavori sono stati verosimilmente realizzati in	
	economia con spesa minima e i contributi sono stati introitati e utilizzati per	
	fini personali o, comunque, certamente, diversi da quelli previsti dal bando.	
	33	

	Non dirimente risulta, infine, la pronuncia assolutoria resa, ai sensi dell’art.	
	530, c. 2, c.p.p., nei confronti di Sanna, considerato che “(...) <i>sebbene l’art.</i>	
	<i>652 c.p.p. - norma di carattere eccezionale da interpretare restrittivamente,</i>	
	<i>in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei</i>	
	<i>giudizi (...) - attribuisca alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione,</i>	
	<i>pronunciata in seguito a dibattimento, l’efficacia di giudicato nel giudizio</i>	
	<i>contabile, tuttavia la formula assolutoria penale «perché il fatto non sussiste»</i>	
	<i>può non essere indicativa dell’effettivo accertamento dell’insussistenza del</i>	
	<i>fatto materiale, potendo anche implicare che, pur essendo incontestato il fatto</i>	
	<i>fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone</i>	
	<i>il fatto-reato (...). In altri termini, come ripetutamente affermato dalla</i>	
	<i>giurisprudenza contabile, l’eventuale liceità penale attestata</i>	
	<i>irrevocabilmente con la formula «perché il fatto non sussiste» non esclude</i>	
	<i>automaticamente l’illiceità contabile per il medesimo fatto (...). Questa</i>	
	<i>affermazione si ricollega al principio con il quale la formula assolutoria</i>	
	<i>penale «perché il fatto non sussiste» va impiegata in ipotesi di difetto di un</i>	
	<i>elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando</i>	
	<i>il fatto storico, così come ricostruito, pure eventualmente presente, non è</i>	
	<i>idoneo a essere assunto nella fattispecie astratta di reato (...). (Sez. II App.,</i>	
	<i>sent. n. 28 del 2026).</i>	
	La connotazione dolosa delle condotte degli appellanti non consente di	
	accogliere la richiesta di applicazione del potere riduttivo.	
	In conclusione, quindi, l’appello è infondato e va respinto.	
	Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate,	
	in favore dello Stato, come specificato in dispositivo.	
	34	

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato,

come da nota di Segreteria, in euro 224,00 (euro duecentoventiquattro).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 marzo 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata il 15/04/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente